

Il provvedimento sull'adempimento collaborativo è stato pubblicato ieri dall'Agenzia

# La cooperative trova il modello

## L'invio dovrà avvenire esclusivamente mediante una pec

**Tutti i soggetti che sono potenzialmente inclusi dovranno poi barrare apposita casella relativa al "possesso di un efficace sistema di rilevazione**

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Il nuovo adempimento collaborativo prende forma con il modello di adesione. Con il provvedimento di ieri, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello per l'adesione, che tiene conto dell'ampliamento soggettivo conseguente alla riforma del sistema tributario.

**Il provvedimento.** Nella giornata di ieri, l'agenzia delle entrate ha diffuso il provvedimento del direttore (n. 450193/2024) che entra in vigore il 17/12/2024 (data di pubblicazione sul sito web istituzionale) del nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo. Le novità di maggior rilievo attengono al recepimento dell'ampliamento della platea dei soggetti interessati, in conseguenza di quanto disposto dal d.lgs. n. 221 del 30/12/2023, in attuazione della legge delega per la riforma dell'ordinamento tributario.

**La novità.** Potranno dunque manifestare l'adesione a questo istituto (che originariamente, con d.lgs. n. 128/2015 era stato previsto per i grandissimi contribuenti) una serie di soggetti che gradualmente si amplierà nel corso del tempo. Questa è sicuramente la novità di maggior rilievo del modello, che consente di utilizzare tale regime a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione allo stesso è trasmessa all'agenzia: la presentazione (come si legge al punto 1.2 del provvedimento) va effettuata esclusivamente in via telematica

per posta elettronica certificata all'ufficio adempimento collaborativo della Direzione Centrale grandi contribuenti e internazionale dell'Agenzia delle entrate.

**La platea.** Il modello recepisce l'esteso ambito soggettivo di coloro che possono accedere all'adempimento collaborativo, tra cui vi sono i soggetti residenti che realizzano un volume d'affari o di ricavi non inferiore a: i) 750 milioni di euro dall'anno 2024; ii) 500 milioni dall'anno 2026; iii) 100 milioni dall'anno 2028. Gli stessi limiti (con la medesima scansione temporale) sono previsti per i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello stato: resta inteso che la presentazione del modello, in quest'ultimo scorcio d'anno e per tutto il 2025 sarà (nel caso appena esaminato) ad esclusivo appannaggio di coloro che realizzano il requisito di volume d'affari o ricavi per 750 milioni di euro. Possono poi esercitare l'opzione anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni di soggetti non residenti deputati ad effettuare l'investimento nello stato in esecuzione della risposta a istanza di interpello "nuovi investimenti" (ex art. 2 d.lgs. n. 147/2015). A questo riguardo, le istruzioni rammentano che tale condizione è di per sé sufficiente e prescinde dal volume d'affari (ricavi) dell'istante. Vi sono pure le imprese estere che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata ex art. 1-bis d.l. n. 50/2017, hanno tale possibilità, purché abbiano ricevuto esito positivo la procedura di collaborazione medesima.

**La platea. I gruppi.** Sono inoltre interessati i soggetti che – sebbene non siano al di sopra della soglia del volume d'affari (ricavi) prevista dall'art. 7 co. 1-bis d.lgs. n. 128/2015 – fanno parte di un gruppo di imprese in cui vi sia almeno un soggetto che abbia tale requisito. Come stabilito dal co. 1-quater del medesimo art. 7, è però ri-

chiesto (per tale fattispecie), che per la nozione di gruppo si intendano gli enti e i soggetti "sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 numeri 1) e 2) codice civile" e che "almeno un soggetto [...] adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale" certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis del d.lgs. n. 128/2015. Anche i soggetti che appartengono a un gruppo iva in cui vi sia almeno uno dei partecipanti che ha aderito all'adempimento collaborativo potranno accedere all'adempimento collaborativo.

**Altri aspetti.** Tutti i soggetti che sono inclusi potenzialmente inclusi quali destinatari del modello dovranno poi barrare apposita casella relativa al "possesso di un efficace sistema di rilevazione, misurazione. Gestione e controllo del rischio fiscale" che sia certificato secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 1-bis d.l. n. 128/2015. In proposito, occorre fare una riflessione più ampia, poiché ad oggi, si è in presenza del solo codice di condotta per l'adempimento collaborativo (cfr. d.m. 29/04/2024), mentre non risultano ancora emanate il regolamento sull'indipendenza e competenza dei professionisti abilitati alla predisposizione del modello, né le relative linee-guida per lo stesso: la conoscenza di tali elementi consentirà di avere piena cognizione (soprattutto con riguardo alle linee-guida) dello sforzo richiesto per aderire ad un regime (quello dell'adempimento collaborativo) dagli indubbi vantaggi.

Da ultimo si evidenzia come tra i soggetti che possono presentare l'istanza oggetto del presente articolo non vi siano coloro menzionati dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 128/2015, ovvero coloro che aderiscono volontariamente all'adempimento (cioè sono al di fuori dell'ambito soggettivo prima delineato) e per i quali, i benefici dell'adempimento sono differenziati e ridotti.

© Riproduzione riservata

